

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

" *Gli stabilimenti adibiti alla produzione di conglomerati cementizi*"

1 - Generalità

1.1 - Fasi della lavorazione

Nell'attività di lavorazioni si possono distinguere le seguenti fasi:

- ricevimento
- carico/scarico delle materie prime ed ausiliarie (compreso lo stoccaggio in silos)
- trasporto materie prime ed ausiliarie ai dosatori e da questi al punto di carico delle betoniere
- bilancia/balance
- caricamento betoniere.

1.2 - Materie prime

- sabbia
- ghiaia
- cemento
- calce
- acqua
- additivi vari.

1.3 - Emissioni in atmosfera

1.3.1 - Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera

Possono dar luogo ad emissioni tecnicamente convogliabili in atmosfera e/o diffuse: lo stoccaggio in silos, il trasporto dei materiali pulverulenti nelle varie fasi del ciclo produttivo, il dosaggio dei materiali, il caricamento delle betoniere.

1.3.2 - Caricamento sili di stoccaggio e bilance:

Le emissioni di polveri derivanti dal caricamento dei sili e caricamento delle bilance, tenuto conto del tempo limitato di durata delle attività ed essendo, obbligatoriamente, adottati idonei sistemi di abbattimento, che devono essere tenuti in perfetta efficienza, sono esentati dall'obbligo annuale di effettuare il controllo analitico.

2 - Prescrizioni relative all'installazione ed all'esercizio dell'impianto

2.1 - Tecnologie adottabili

2.1.1 - Gli effluenti derivanti dalla fase di caricamento delle betoniere devono essere avviati ad un idoneo sistema di abbattimento che consenta il rispetto dei limiti di emissione di seguito riportati.

2.1.2 - Le emissioni prodotte dalla propria attività non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2.1.3 - Nell'impianto o nell'attività non devono essere utilizzate, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61.

2.1.4 - Trasporto, carico, scarico

Tutte le lavorazioni che danno origine ad emissioni polverulente devono sottostare a quanto previsto dalle prescrizioni ovvero:

- per limitare le emissioni durante la movimentazione del materiale polverulento si dovrà provvedere alla sua umidificazione
- dovranno essere realizzati lungo il perimetro dell'insediamento terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde limitare il trasporto delle eventuali polveri verso l'esterno dello stesso
- le strade di accesso all'insediamento produttivo, qualora non fossero asfaltate, devono essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità
- nello scarico del materiale inerte dovrà essere previsto il mantenimento di una bassa velocità di uscita e di una

adeguata altezza di caduta

- dovranno essere realizzate delle coperture sulla sommità e su tutti i lati dei cumuli di materiale sfuso, incluse anche tutte

le attrezzature ausiliarie

- per il trasporto di materiale polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi

Per quanto non espressamente riportato nella presente sezione dovrà essere fatto esplicito riferimento all'allegato V degli allegati alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

2.1.5 - Stoccaggio

Per lo stoccaggio dei materiali polverulenti (l'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii) la società dovrà conformarsi (dandone opportuna documentazione) alle modalità di contenimento delle emissioni sottoriportate:

- stoccaggio in silos
- realizzazione di una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie
- stoccaggio su manti erbosi
- umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo

2.2 - Valori limite di emissione

2.2.1 - Nell'esercizio e la manutenzione dell'impianto e dei sistemi di abbattimento, è fatto obbligo alla società di rispettare le seguenti prescrizioni relativamente alle emissioni convogliate:

Provenienza	Inquinante	Limite di emissione (mg/Nm³)
Caricamento autobetoniere	Polveri totali	20

2.2.2 - Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive mentre il gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi.

2.3 - Condotti di scarico

2.3.1 - Punti di prelievo

Occorre garantire l'accessibilità alle prese di misura in modo da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione ed è necessario garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro.

2.3.2 - Altezza dei condotti

L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica. Le emissioni degli impianti di combustione industriali devono attenersi alle eventuali prescrizioni fissate nei piani e programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/99. In linea generale le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

3 - Adempimenti

3.1 - Comunicazione di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

Trascorsi i 45 giorni dal rilascio della autorizzazione l'impresa ha 60 giorni di tempo per effettuare la messa in esercizio dell'impianto.

L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio sede di Roma Area Aria ed al Sindaco del Comune interessato, la data di messa in esercizio dell'impianto. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data della messa in esercizio. Tale data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio sede di Roma Area Aria ed al Sindaco del Comune interessato con un anticipo di almeno 10 giorni.

3.2 - Comunicazione ed effettuazione del primo autonomo controllo

L'impresa deve effettuare il rilevamento delle emissioni, almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 2.2.1. L'impresa deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA Lazio sede di

Roma Area Aria ed al Sindaco del Comune interessato , la data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Città metropolitana di Roma Capitale, e all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

3.3 - Modalità di effettuazione dei controlli

Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 271 comma 17 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.

3.4 - Registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione

I gestori delle attività devono adottare un apposito registro, con pagine numerate e firmate dagli stessi, in cui devono essere annotati:

- i consumi giornalieri di materie prime ed ausiliarie dalle quali si originano le emissioni inquinanti
- le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di depurazione delle emissioni, guasti, malfunzionamenti ed interruzioni dell'impianto produttivo.

Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione.

3.5 - Controlli successivi

L'impresa deve effettuare, con cadenza annuale il controllo analitico delle emissioni di tutti i parametri indicati al punto 2.2.1 il primo controllo delle emissioni deve essere trasmesso alla Città metropolitana, i successivi controlli annuali devono essere allegati al Registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e rese disponibili agli organismi preposti al controllo, unitamente alla documentazione trasmessa alla Città metropolitana di Roma Capitale per ottenere l'autorizzazione in via generale.

3.6 - Cessazione dell'attività

L'impresa dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ed al Sindaco del Comune interessato la cessazione dell'attività e la data di smantellamento dello stesso ed il presente provvedimento dovrà essere riconsegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale.

3.7 - Trasferimento, modifica dell'impianto variazione ragione sociale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento

Il gestore dello stabilimento è tenuto a presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Sezione Provinciale dell'Arpa ed al Comune competenti per territorio, in caso di variazione di ragione sociale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento, modifica sostanziale e trasferimento nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, riconsegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale il precedente atto autorizzativo. In caso di variazione di sede legale e di modifica non sostanziale il gestore dello stabilimento è tenuto ad effettuare comunicazione per iscritto alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Sezione Provinciale dell'ARPA ed al Comune competenti per territorio tale variazione.

4 - Rinnovo dell'autorizzazione

- la presente autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272 comma 3; ha validità 10 anni, in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il gestore, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione "generale", presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione.
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione dovrà essere fatto riferimento al D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte Ve ss.mm.ii.

Luogo	Data	Il dichiarante

Ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V e ss.mm.ii le prescrizioni riportate nel presente atto autorizzativo possono essere modificate a seguito di variazioni apportate alla migliore tecnica disponibile, nonché alla situazione ambientale locale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione di un provvedimento di diffida, sospensione e/o revoca del presente atto autorizzativo, nonché delle sanzioni contemplate dal D.lgs 152/06 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di aver dato la propria adesione alle prescrizioni sopraelencate.